



Sent. n. 112/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Dott. Pasquale DADDABBO | Presidente |
| - Dott.ssa Rossana DE CORATO | Consigliere |
| - Dott. Andrea MAZZIERI | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37445** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia nei confronti dei Sig.ri:

- **Lorenzo MAZZINI**, nato a Foggia, il 30 settembre 1958, residente a Foggia, al Viale Ofanto, n. 171, codice fiscale MZZ LNZ 58P30 D643X, rappresentato e difeso dall'Avv. Raul PELLEGRINI ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Foggia, al Corso Vittorio Emanuele, n. 8;
- **Giuseppe VACCA**, nato a Bari, il 18 ottobre 1963, residente a Bari, alla Via Livatino, n. 15, codice fiscale VCC GPP 53R18 A662H, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sabina Ornella DI LECCE e Roberto Eustachio SISTO ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, in Bari, alla Via Roberto da Bari, n. 36;

- **Angelo Raffaele GENTILE**, nato a Foggia, il 12 gennaio 1964, residente a Peschici (FG), in Località Santa Lucia, s.n.c., codice fiscale GNT NLR

	64A12 D643B, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni MAGGIANO ed	
	elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Peschici (FG), al Corso	
	Garibaldi, n. 29.	
	Visto l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione	
	Giurisdizionale e relativo al fascicolo istruttorio n. 248/2023/PPA (stralcio	
	4639/2021/PPA).	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024 - relatore il Primo	
	Referendario Dott. Andrea MAZZIERI e Segretario del Collegio il Dott.	
	Francesco GISOTTI - il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G.	
	Dott.ssa Marcella PAPA, l'Avv. Rocco BARRASSO per il Sig. Lorenzo	
	MAZZINI - in sostituzione dell'Avv. Raul PELLEGRINI - nonché per il	
	Sig. Angelo Raffaele GENTILE - in sostituzione dell'Avv. Giovanni	
	MAGGIANO - e l'Avv. Sabina Ornella DI LECCE per il Sig. Giuseppe	
	VACCA.	
	FATTO	
	Con atto di citazione depositato in data 16 ottobre 2023, la Procura	
	Regionale ha chiesto la condanna dei Sig.ri Lorenzo MAZZINI, Giuseppe	
	VACCA e Angelo Raffaele GENTILE al pagamento, in solido tra loro, della	
	somma di complessivi Euro 33.686,70 - o del maggiore importo	
	eventualmente accertato in giudizio - in favore di AGEA (acronimo della	
	<i>“Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”</i>), oltre alla rivalutazione	
	monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di	
	pubblicazione della sentenza di condanna ed alle spese di giustizia.	
	Deduce l'Ufficio Requirente:	
	2	

	- di aver ricevuto in data 3 agosto 2021 una informativa da parte della	
	Guardia di finanza - Nucleo PEF di Bari - Gruppo tutela spesa pubblica	
	- Sezione anticorruzione, relativa al danno erariale emerso nel corso	
	delle indagini espletate nell'ambito del procedimento penale n.	
	3367/2020, pendente presso la Procura della Repubblica di Bari (per il	
	quale è stato depositato avviso di conclusione delle indagini preliminari	
	ex art. 415-bis c.p.p.), in ordine ad ipotesi di <i>mala gestio</i> di due	
	funzionari regionali incardinati presso il Dipartimento Agricoltura,	
	Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione coordinamento dei Servizi	
	Territoriali di Foggia, Sig.ri Lorenzo MAZZINI e Giuseppe VACCA	
	(quest'ultimo di Responsabile delle Misure 8.2, 8.3 e 8.4 del PSR	
	2014/2020 e, prima ancora, delle Misure 226 e 227 della	
	programmazione 2007/2013) nonché a condotte illecite poste in essere	
	da alcuni soggetti beneficiari di contributi, volte ad ottenere erogazioni	
	di fondi pubblici mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente o	
	oggettivamente inesistenti;	
	- che, all'esito di un controllo relativo a n. 26 istanze di finanziamento	
	presentate da n. 9 ditte i cui titolari avevano in molti casi pagato o	
	promesso tangenti ai funzionari pubblici, quantificate dalla Guardia di	
	Finanza in circa Euro 110.000, è emersa l'illecita percezione di	
	contributi pubblici per complessivi Euro 2.763.345,30;	
	- che le pubbliche provvidenze che si ritiene siano state indebitamente	
	percepite dai soggetti individuati nel corso delle indagini penali hanno	
	riguardato il Programma Sviluppo Rurale delle Regione Puglia (PSR)	
	2007/2013 per quanto riguarda le Misure 226 e 227 ed il Programma	
	3	

	Sviluppo Rurale della Regione Puglia (PSR) 2014/2020 per quanto riguarda le Sottomisure 8.2, 8.3 e 8.4;	
	- che il contesto in cui sono emerse le illiciteità è sostanzialmente comune a tutte le ditte e si caratterizza per l'asservimento, da parte di due funzionari regionali, della pubblica funzione ai medesimi demandata agli interessi privati di altri soggetti i quali, al fine di ottenere l'accoglimento delle domande di contributo, si rendevano disponibili a corrispondere ai primi del denaro e/o altre utilità;	
	- che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020, n. 134 del 20 maggio 2019, al dipendente regionale Sig. Giuseppe VACCA già incardinato nella Sezione attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca è stato conferito l'incarico di Responsabile delle Sottomisure 8.2 (<i>“Sostegno per l'allestimento e la manutenzione di sistemi agroforestali”</i>), 8.3 (<i>“Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”</i>) e 8.4 (<i>“Sostegno ad interventi di ricostituzione del patrimonio forestale danneggiato dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”</i>);	
	- che il Sig. Giuseppe VACCA aveva il compito di organizzare le attività finalizzate all'attuazione delle sottomisure e, nello specifico, di operare sotto il coordinamento del Dirigente del Servizio Risorse Forestali, di curare l'istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento, la formulazione delle proposte di atti amministrativi, la predisposizione ed autorizzazione, con potere di firma, degli elenchi di liquidazione da inviare ad AGEA e di curare la ricognizione, raccolta e trasmissione dei	

	dati di monitoraggio di competenza, nonché le relazioni con i soggetti	
	direttamente interessati;	
	- che il Sig. Lorenzo MAZZINI era, invece, incaricato dei controlli	
	amministrativi (art. 48 Reg. UE n. 809/2014) relativi alle domande di	
	pagamento mediante un'istruttoria tecnico-amministrativa sulla	
	documentazione richiesta, per la verifica della completezza e della	
	conformità a quanto previsto dalla concessione, dai conseguenti atti	
	amministrativi e dalle ulteriori disposizioni vigenti, nonché mediante	
	una visita <i>in situ</i> al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli	
	interventi finanziati e rendicontati a saldo, ed era anche responsabile dei	
	controlli <i>in loco</i> (artt. 49-51 Reg. UE 809/2014) effettuati, generalmente	
	prima della corresponsione del saldo, su un campione di domande di	
	pagamento selezionate in base a specifici criteri di rischio al fine di	
	verificare la realizzazione del progetto in conformità alle norme	
	applicabili.	
	Con specifico riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio,	
	l'Ufficio Requirente ha rappresentato che all'esito delle indagini svolte, è	
	emerso:	
	i) che la ditta GENTILE Angelo Raffaele ha presentato, nell'ambito della	
	Sottomisura 8.3, la domanda di sostegno n. 54250703920;	
	ii) che, con DAdG n. 144 del 10 luglio 2017, è stato approvato l'Avviso	
	pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla	
	Sottomisura 8.3;	
	iii) che, con DAdG n. 217/2017, sono state approvate le linee guida per la	
	progettazione e la realizzazione degli interventi, previamente condivise	
	5	

		con gli Enti competenti al rilascio dei pareri/titoli abilitativi necessari	
		all'esecuzione degli interventi stessi;	
	iv)	che, con DAdG n. 49 del 18 marzo 2019 è stata dichiarata, in seguito ad istruttoria tecnico-amministrativa, l'ammissibilità all'aiuto della menzionata domanda di sostegno;	
	v)	che, con DAdG n. 185 del 7 maggio 2020, la ditta GENTILE Angelo Raffaele è stata ammessa ai benefici della Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014/2022, per un aiuto pubblico pari ad Euro 102.651,27;	
	vi)	che, in data 6 ottobre 2020, è stato erogato a tale ditta, a titolo di anticipazione sul detto finanziamento, l'importo di Euro 33.000,00;	
	vii)	che, dall'esame del fascicolo relativo alla pratica suddetta, sono emerse le seguenti criticità:	
	-	il collocamento della ditta GENTILE Angelo Raffaele in una posizione utile della graduatoria nonostante la comunicazione del 6 marzo 2019 (prot. n. 3371) relativa al rigetto della domanda, ed in seguito ad un ricorso gerarchico di cui nel fascicolo non è presente l'esito;	
	-	il collocamento in posizione utile con un punteggio di 79,49, sebbene la domanda recasse l'auto-assegnazione di un punteggio di 66,25 e questo non fosse suscettibile di modifica in aumento, ad eccezione dell'ipotesi di un errore palese comunicato nei termini di 15 giorni dall'invio e gestito come “ <i>soccorso istruttorio</i> ”, del quale non vi è prova;	
	-	l'erroneo computo del punteggio iniziale di 66,25, attesa l'impossibilità di attribuire alle particelle n. 22 e 55 il punteggio di	

	24 punti di area di interfaccia (con implicita preclusione di una	
	collocazione utile nella graduatoria per il futuro finanziamento, la	
	quale avrebbe richiesto il raggiungimento del punteggio minimo di	
	72,59);	
	- una produzione documentale effettuata dalla ditta mediante	
	“consegna a mani” presso l’Ufficio Postale del Servizio Territoriale	
	di Foggia;	
	- la falsità materiale di una ricevuta di consegna di un messaggio di	
	posta elettronica afferente all'avvenuta ricezione di una p.e.c.	
	asseritamente inviata dal GENTILE alla Regione Puglia.	
	Inoltre, dall’attività di indagine sarebbe emersa la “sostituzione” di un	
	preventivo presentato dalla ditta GENTILE Angelo Raffaele nel 2018 al fine	
	di evitare l’annullamento della determina di assegnazione dell’aiuto	
	richiesto.	
	Riferisce, altresì, la Procura Regionale che con Determinazione Dirigenziale	
	n. 193 del 4 marzo 2022 e successivo provvedimento n. 285 del 22 aprile	
	2022, è stata disposta la costituzione e la nomina di una Commissione	
	preposta alla revisione dell’istruttoria in relazione a tutte le domande di	
	sostegno/pagamento presentate in relazione alle Misure Forestali del PSR	
	Puglia 2007/2013 e 2014/2020 dai soggetti coinvolti nel procedimento	
	penale, la quale - in relazione alla domanda di sostegno n. 54250703920	
	presentata dalla ditta GENTILE Angelo Raffaele - avrebbe rilevato	
	l’inserimento di questa nel primo elenco delle ditte ammesse ai benefici	
	nonostante la tardiva trasmissione della documentazione tecnico-	
	amministrativa.	
	7	

	Precisa l'Ufficio Requirente che:	
	- con nota prot. AOO_030/20/10/2022 n. 0015586, il Dipartimento	
	Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia ha	
	comunicato alla ditta GENTILE Angelo Raffaele l'annullamento,	
	limitatamente alla stessa, dei provvedimenti di ammissibilità agli aiuti	
	adottati con DAdG n. 49 del 18 marzo 2019 e del provvedimento di	
	concessione degli aiuti approvato con DAdG n. 185 del 7 maggio 2020	
	nonché il successivo recupero delle somme percepite, eventualmente	
	maggiorate secondo la normativa AGEA;	
	- la ditta GENTILE Angelo Raffaele, con p.e.c. del 29 ottobre 2022, ha	
	dichiarato di voler restituire la somma di Euro 33.000,00 oggetto di	
	anticipazione e, con successiva p.e.c. del 24 gennaio 2023, ha dichiarato	
	di rinunciare all'intero finanziamento concesso;	
	- con Determina Dirigenziale n. 49 del 26 gennaio 2023, la Regione	
	Puglia ha disposto l'annullamento, limitatamente alla ditta GENTILE	
	Angelo Raffaele, della DAdG n. 49 del 18 marzo 2019 nonché della	
	DAdG n. 185 del 7 maggio 2020, con revoca degli aiuti concessi ai sensi	
	della Sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014/2022 ed applicazione delle	
	riduzioni ed esclusioni secondo quanto previsto dal Decreto Mipaaf 25	
	gennaio 2017 n. 2490 e ss.mm.ii., in attuazione del Reg. 1306/2013;	
	- AGEA ha comunicato che, all'esito del menzionato provvedimento di	
	decadenza, il debito complessivamente registrato a carico della ditta	
	summenzionata è pari ad Euro 33.686,11 importo comprensivo degli	
	interessi sino al 4 aprile 2023.	
	In relazione a tali vicende, la Procura Regionale ha individuato dei profili di	

	responsabilità per danno erariale in capo al Sig. Giuseppe VACCA (per	
	avere attestato, al fine del conseguimento di illeciti profitti, l'esistenza delle	
	condizioni legittimanti l'ammissione al finanziamento nonostante	
	l'irricevibilità della domanda) nonché in capo al Sig. Lorenzo MAZZINI	
	(per avere chiesto al Sig. Giuseppe VACCA di bloccare la pratica della ditta	
	nonché per essersi adoperato al fine di agevolarla attraverso l' <i>escamotage</i>	
	della sostituzione del menzionato preventivo, onde conseguire illeciti profitti)	
	ed in capo al Sig. Angelo Raffaele GENTILE (quale beneficiario della	
	misura di sostegno ed in ragione della intempestiva presentazione di	
	documentazione veritiera).	
	Riferisce, inoltre, la Procura Regionale che, in seguito alla notifica	
	dell'invito a dedurre, nessuna deduzione difensiva è stata presentata dal Sig.	
	Angelo Raffaele GENTILE e che quanto rappresentato dai Sig.ri Giuseppe	
	VACCA e Lorenzo MAZZINI, nelle rispettive deduzioni difensive ed	
	audizioni personali, non consente di superare gli addebiti mossi nei loro	
	confronti.	
	Il Sig. Lorenzo MAZZINI si è costituito in giudizio con comparsa depositata	
	in data 15 gennaio 2024, nella quale ha invocato la sospensione del giudizio	
	in presenza del procedimento penale pendente per i medesimi fatti innanzi al	
	Tribunale di Bari (proc. n. 3367/2020) ed ha, altresì, eccepito	
	l'inutilizzabilità delle intercettazioni e degli altri elementi acquisiti nel	
	procedimento penale nonché l'infondatezza dell'affermazione dell'Attore	
	Pubblico circa l'instaurazione, al di fuori della sede di lavoro, di relazioni	
	personali con imprenditori per agevolarli in alcune pratiche e l'omissione di	
	controlli da egli dovuti, oltre all'inconfigurabilità del reato di corruzione ed	
	9	

	all'omessa dimostrazione del nesso tra il regalo percepito ed il presunto	
	favore, ulteriormente evidenziando come le rilevate criticità rispetto alla	
	concessione del finanziamento pubblico riguardassero delle fasi procedurali	
	svoltesi anteriormente al passaggio di funzioni in capo allo stesso e come	
	non sia stato identificato il soggetto che avrebbe materialmente falsificato la	
	corrispondenza.	
	La difesa del Sig. Lorenzo MAZZINI ha, quindi, chiesto, in rito, la	
	sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello	
	penale pendente presso il Tribunale di Bari e, nel merito, il rigetto della	
	domanda attorea, siccome inammissibile ed infondata, con assoluzione dello	
	stesso da ogni addebito e con vittoria di spese e compensi legali del giudizio,	
	oltre rimborso forfettario, I.v.a. e C.a.p. come per legge da distrarre in favore	
	del procuratore antistatario.	
	Il Sig. Angelo Raffaele GENTILE si è costituito in giudizio con memoria	
	depositata in data 31 gennaio 2024, nella quale ha invocato la sospensione	
	del giudizio in presenza del procedimento penale pendente per i medesimi	
	fatti innanzi al Tribunale di Bari (proc. n. 3367/2020) ed ha, altresì, eccepito	
	- oltre all'inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 c.p.p. -	
	l'infondatezza della pretesa attorea, sul rilievo della propria estraneità ai	
	presunti accordi corruttivi che costituirebbero il presupposto dell'erogazione	
	degli aiuti nonché sul rilievo dell'insussistenza del dolo in senso penalistico	
	di cui all'art. 21 D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, e l'insussistenza	
	del pregiudizio al pubblico erario in ragione della rinuncia al finanziamento	
	pubblico, effettuata con comunicazione antecedente all'iniziativa giudiziaria	
	intrapresa dal Pubblico Ministero, e della sopravvenuta restituzione, con	
	10	

	bonifico disposto in data 6 dicembre 2023, delle somme percepite a titolo di	
	anticipazione.	
	La difesa del Sig. Angelo Raffaele GENTILE ha, quindi, chiesto, in via	
	preliminare, di disporre la sospensione del giudizio e, nel merito, di disporre	
	l'archiviazione del procedimento con rigetto di ogni ipotesi di incolpazione.	
	Il Sig. Giuseppe VACCA si è costituito in giudizio con memoria depositata	
	in data 1° febbraio 2024, nella quale ha invocato la sospensione del giudizio	
	in presenza del procedimento penale pendente per i medesimi fatti innanzi al	
	Tribunale di Bari (proc. n. 3367/2020) ed ha contestato la fondatezza dei	
	rilievi formulati dalla Procura Regionale, siccome indimostrati.	
	La difesa del Sig. Giuseppe VACCA ha, quindi, chiesto, in via pregiudiziale,	
	la sospensione del giudizio, e nel merito, il rigetto della domanda attorea.	
	Nella pubblica udienza del 21 febbraio 2024, il Pubblico Ministero ha	
	invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed i	
	difensori dei convenuti hanno aderito a tale richiesta.	
	Il giudizio, all'esito della discussione, è stato trattenuto per la decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda formulata dalla Procura	
	Regionale nei confronti dei Sig.ri Lorenzo MAZZINI, Giuseppe VACCA e	
	Angelo Raffaele GENTILE per la condanna degli stessi al pagamento, in	
	solido tra loro, della somma di complessivi Euro 33.686,70 - o del maggiore	
	importo eventualmente accertato in giudizio - oltre alla rivalutazione	
	monetaria ed agli interessi legali, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in	
	Agricoltura a titolo di risarcimento del danno derivante dall'illecita	
	erogazione di somme a valere sulla Sottomisura 8.3 del Programma Sviluppo	
	11	

	Rurale della Regione Puglia (PSR) 2014/2020.	
	2. Il Collegio non ha motivo di disattendere la richiesta di cessazione della	
	materia del contendere formulata dal Pubblico Ministero in occasione	
	dell'udienza di discussione ed alla quale si sono associati i difensori dei	
	convenuti.	
	Siffatta modalità di definizione della controversia costituisce, infatti, il	
	riflesso processuale della sopravvenienza di un fatto che determina il venir	
	meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, quindi, del loro interesse a	
	proseguire il giudizio.	
	Nello specifico, consta dalla documentazione agli atti del giudizio l'ordine di	
	bonifico impartito dal Sig. Angelo Raffaele GENTILE in data 6 dicembre	
	2023 per il versamento dell'importo di Euro 33.000,00 in favore di AGEA	
	con la causale " <i>Restituzione aiuti indebitamente percepiti</i> " (Doc. 3 per il Sig.	
	GENTILE).	
	Osserva, in merito, il Collegio che l'Ufficio Requirente non ha formulato	
	alcun rilievo in ordine al buon esito del bonifico suddetto e - invocando la	
	cessazione della materia del contendere - ha implicitamente limitato il	
	<i>quantum</i> risarcitorio all'ammontare (Euro 33.000,00) percepito dalla ditta	
	GENTILE Angelo Raffaele a titolo di acconto rispetto al finanziamento	
	pubblico oggetto del presente giudizio, ovverosia alla sorte capitale richiesta	
	con l'atto di citazione.	
	A tal riguardo, è appena il caso di precisare che - in considerazione della	
	reciproca autonomia ed indipendenza tra l'azione di responsabilità esperita	
	dalla Procura Erariale e l'ordinaria azione risarcitoria civilistica promossa	
	dalla P.A. danneggiata in relazione ai medesimi fatti materiali (v. Corte dei	
	12	

